CTR PUGLIA/ annullati gli avvisi della Gdf su accesso locali aziendali

Broglio non fa evasione

Pre accertamento l'esame dei documenti extra

DI ANDREA BONGI

Rinvenire un brogliaccio non significa scovare un'evasione. Occorre infatti esaminare attentamente e criticamente il suo contenuto prima di utilizzarlo a supporto di un accertamento fiscale.

Lo stesso dicasi quando oggetto di rinvenimento durante le operazioni di accesso presso i locali aziendali, siano delle schede di lavorazione o della documentazione extra contabile che possa far presumere, in assenza però dei requisiti di gravità precisione e concordanza, l'esistenza di attività svolte in nero.

È con queste motivazioni, assieme ad altre, che la Commissione tributaria regionale della Puglia, sezione distacca di Lecce, con una serie di sentenze aventi a riferimento lo stesso caso, ha annullato altrettanti avvisi di accertamento che traevano spunto proprio delle risultanze di un accesso presso i locali aziendali eseguito dalla Guardia di finanza (sentenze n.176/ 2022, 177/2022, 178/2022, 179/2022 e 180/2022).

Secondo i giudici di merito della commissione tributaria regionale Puglia, il ritrovamento di semplici «brogliacci» non può essere considerato, almeno nel caso di specie, «contabilità in nero» in quanto trattasi di semplici rapporti programmatici dei turni di lavoro da effettuare, quindi si è in presenza di semplici schede puramente indicative che non possono costituire il presupposto per un accertamento fiscale.

Nel caso deciso dai giudici della regionale Puglia, al società, difesa dall'Avvocato Maurizio Villano, si era difesa fornendo prova che detti brogliacci altro non erano che «rapporti programmatici» circa le attività che i singoli dipendenti avrebbero dovuto porre in essere in determinati periodi temporali.

Che tali brogliacci non fossero la prova di una «contabilità parallela», si legge nelle sentenze in oggetto, era stato smentito sia dallo stesso amministratore della società oggetto di verifica, sia dagli stessi dipendenti, interrogati sul posto dai militari della Guardia di finanza senza la presenza dell'amministratore.

Oltre alle suddette dichiarazioni verbalizzate nel corso delle operazioni di verifica, erano state inoltre depositate anche altre dichiarazioni sostitutive di notorietà da parte di dipendenti della società, non presenti in azienda al momento dell'accesso, che confermavano di aver prestato la loro attività lavorativa soltanto nei periodi e per i tempi risultanti dai libri contabili della società.

I suddetti lavoratori dipendenti avevano inoltre dichiarato di aver percepito solamente gli importi riportati nella contabilità sociale e nelle relative buste paga (smentendo così la presunzione dell'ufficio in ordine a pagamenti in nero).

Ma la parte più importante delle dichiarazioni rilasciate dai dipendenti, che probabilmente ha convinto la Commissione tributaria regionale ad annullare gli avvisi di accertamento in oggetto, è che era consuetudine dell'azienda compilare dei rapporti programmatici su apposite schede che erano comunque puramente indicativi e spesso non venivano rispettati a causa di sopravvenute impossibilità non conosciute né conoscibili nel momento della compilazione.

Alla luce di queste argomentazioni, si legge nella parte motiva delle sentenze, i fatti su cui si basano le presunzioni dell'ufficio non appaiono congruamente provati.

Da qui l'accoglimento del ricorso proposto dalla società per tutte annualità oggetto di contestazione con conseguente annullamento degli avvisi di accertamento.

IO ONLINE Il testo della decisione su www.italiaoggi.it/documenti-italiaoggi

© Riproduzione riservata

TELENERGIA

Tax credit anche per il gestore/utente

Tax credit teleriscaldamento anche nel caso in cui il gestore coincide con l'utente finale. Questo il parere fornito ieri dall'Agenzia delle entrate nella risposta a interpello n. 72 del 4 febbraio 2022, in cui l'amministrazione finanziaria è ritornata sul credito d'imposta per il teleriscaldamento con biomassa ed energia geotermica in funzione del collegamento della rete di distribuzione del calore di proprietà di una società alla rete di distribuzione di calore di proprietà di un comune. Tale società aveva infatti contattato l'Ade in merito ad una precedente istanza, per integrare e parzialmente modificare la rappresentazione di fatto contenuta nel quesito già presentato, indicando circostanze di fatto nuove idonee ad revisione